



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

Prot. n. 763 del 26 GEN 2016
Ordinanza n. 03 del 26.01.2016

IL SINDACO

Vista la proposta di ordinanza sindacale a cura del responsabile del settore III° (lavori pubblici ed assetto del territorio) del 22-01-2016 avente per oggetto "*strada Statale n° 188 centro occidentale sicula segnalazione eventi framosi*".

Visti gli atti menzionati nella superiore proposta,

Ritenuto doveroso emettere apposito provvedimento,

ORDINA

1) Ai proprietari dei terreni siti a monte delle strade insistenti nel territorio comunale, per le ragioni specificate nella proposta in parola che in copia si allega alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;
affinché:

- a) si adottino pratiche agricole razionali onde convogliare le acque superficiali negli alvei torrentizi;
- b) che si rendano attivi e si migliorino i canali di sgrondo superficiali siti a monte di strade pubbliche;
- c) che si vieti al esecuzione di opere quali: attraversamenti di torrenti ecc. che ostruiscono e deviano il corso naturale delle acque torrenziali causando danni nelle proprietà pubbliche e private.

Si specificano le sanzioni previste dalla legge come in proposta specificato.

2) Che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio - on line e sul sito web di questo comune.

La presente ordinanza sarà trasmessa:

- al Responsabile U.T.C. - Sede;
- al Comando di Polizia Municipale - Sede;
- al Comando Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano;
- all'ANAS.
- alla Prefettura di Palermo

3) Che sia data apposita pubblicità mediante l'affissione nei locali pubblici

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione



Il Sindaco
Ing. Carmelo Cuccia



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

Proposta di ordinanza sindacale del 22-1-2016

Avente per oggetto : Strada Statale 188 centro occidentale sicula segnalazione eventi franosi

Il responsabile del settore III° Lavori pubblici ed assetto del territorio

Premesso che:

Con nota del 19/10/2015 prot 9458, questa Amministrazione Comunale segnalava all'ANAS, e per conoscenza al Prefetto nonché alla Stazione dei Carabinieri di Palazzo Adriano, l'interruzione della strada in oggetto specificata tra l'abitato di Palazzo Adriano e Chiusa S.- Bisacquino.

L'ANAS con nota n° CPA-0071519-P del 18/11/2015, pervenuta al protocollo generale di questo Ente al n. 10542 del 18/11/2015, rappresenta le cause che hanno dato luogo al verificarsi dei fenomeni lamentati, ed inoltre evidenzia la violazione degli art. 15-31 del codice della strada (D Lgvo 30-4-1992 n° 285 e smi da parte dei proprietari dei terreni posti a monte delle strade.


La prefettura di Palermo con nota (pec del 14-12-2015, assunta al protocollo del comune al n° 11741 del 15-12-2015, chiede all'Amministrazione Comunale "per le iniziative di competenza").

Questo ufficio osserva che le superiori questioni sono ascrivibili anche per le strade diverse da quella in parola, ed in particolar modo la regia trazzera (Chiusa Sclafani-Prizzi), ed inoltre in tutte le altre strade (di qualsiasi tipologia) insistenti nel territorio comunale.

Si rappresenta che le cause evidenziate dall'ANAS consistono: " *abbandono delle attività agricole e/o all'errata aratura del terreno, secondo le linee di massima pendenza che provocano vie preferenziali di scorrimento delle acque piovane. In alcuni casi si è verificata la chiusura di fossi di guardia e l'avanzamento del fronte coltivato fino al ciglio superiore delle scarpate di monte delle strade con conseguente innesco di fenomeni di scivolamento dei terreni in occasione di precipitazioni meteoriche*".

Quanto sopra specificato, comporta che le acque superficiali defluendo in modo disordinato, non recapitano nelle opere idrauliche presenti lungo le strade.

Considerato che risulta doveroso fare proprio l'invito dell'ANAS affinché questo Ente, solleciti interventi atti a scongiurare i fenomeni lamentati, mediante il ripristino dei fossi naturali, nonché eseguire le pratiche razionali di aratura, al fine di convogliare le acque superficiali nei corsi di acqua naturali che fanno capo agli appositi tombini di attraversamento stradale.



Visto che superiori ragioni, oltre ad essere causa di interruzione delle vie di comunicazione, comportano "spese" per via di interventi di sgombero di terre a carico delle Amministrazioni che gestiscono le strade.

Fermo restando che si rende necessaria una attività professionale di individuazione di cause *specifiche e puntuali*, la quale questione convenientemente con le risorse umane disponibili, è attenzione di questo UTC, si rende necessario, in via generale, l'emissione di un provvedimento **che informa ed obbliga** i proprietari dei terreni a monte di strade affinché:

- a) **si adottino pratiche agricole razionali onde convogliare le acque superficiali negli alvei torrentizi;**
- b) **che si rendano attivi e si migliorino i canali di sgrondo superficiali siti a monte di strade pubbliche;**
- c) **che si vieti al esecuzione di opere quali: attraversamenti di torrenti ecc. che ostruiscono e deviano il corso naturale delle acque torrenziali causando danni nelle proprietà pubbliche e private.**

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

si propone di ordinare

A tutti i proprietari di terreni, ed in modo particolare, per quelli posti a monte di strade di qualsiasi ordine, l'obbligo di dare corso agli adempimenti di cui alle superiori lett. a), b), c).

Si rappresenta che l'omissione e/o il ritardo di quanto in argomento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ed in particolar modo art. 15 e 31 del D Lgvo n° 285 del 30-4-1992, che in modo succinto per memoria si riportano:

Art. 15. Atti vietati.

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: (1)

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

b) omesso

c) ***impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;***

d) ***impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;***

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento. (2)

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 422. (3)

Piazza Umberto I, 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA)

www.comune.palazzo Adriano.pa.it

Tel. +39 0918349911


Fax +39 0918349085

e-mail: sindaco@comune.palazzo Adriano.pa.it

P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzo Adriano.pa.it

P. IVA 00774460828

C.F. 85000190828



4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (4)

Art. 31. Manutenzione delle ripe.

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Il proponente responsabile dell'UTC
Geom. G Cuccia



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G Cuccia', written over the stamp.